

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 30 dicembre 2016

In Aosta, il giorno trenta (30) del mese di dicembre dell'anno duemilasedici con inizio alle ore otto e quattro minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Luca BIANCHI

Raimondo DONZEL

Ego PERRON

Emily RINI

Renzo TESTOLIN

Laurent VIERIN

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1826** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITÀ DI QUANTIFICAZIONE DEI VOLUMI IDRICI AD USO IRRIGUO DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI IN DATA 31 LUGLIO 2015.

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Renzo Testolin, di concerto con l'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo ed edilizia residenziale pubblica Mauro Baccega e l'Assessore al territorio e ambiente Luca Bianchi, richiama la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e che ha introdotto un approccio innovativo nella legislazione europea che disciplina la materia, sia dal punto di vista ambientale, sia amministrativo/gestionale (la cosiddetta Direttiva Quadro Acque).

Richiama il vigente piano regionale di tutela delle acque (PTA), approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII in data 8 febbraio 2006.

Richiama il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di attuazione, tra l'altro, della direttiva 2000/60/CE, che reca norme in materia ambientale.

Richiama il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Richiama il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'art. 46 "Investimenti nell'irrigazione", il quale prevede la quantificazione dei volumi idrici impiegati in agricoltura e la tariffazione delle acque (vale a dire, una politica tariffaria per l'acqua che garantisca un adeguato contributo volto al recupero dei costi dei servizi di approvvigionamento idrico a carico dei vari settori di impiego ad un tasso stabilito nei Piani di gestione dei bacini idrografici approvati).

Richiama l'Accordo di Partenariato 2014-2020 – Sezione II – Punto 6.1.4 il quale prevedeva, entro il mese di luglio 2015, l'emanazione di Linee guida statali applicabili al FEASR, per la definizione di criteri omogenei in base ai quali le Regioni regolamenteranno le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo al fine di promuovere l'impiego di misuratori e l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati, sia per l'autoconsumo".

Richiama il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39 - "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua".

Richiama, infine, il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 31 luglio 2015 avente ad oggetto "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo".

Fa presente che ai fini della redazione delle Linee guida contenute nel citato decreto 31 luglio 2015 è stato istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Gruppo di lavoro di cui hanno fatto parte rappresentanti anche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle Regioni e Province autonome, delle Autorità di distretto idrografico, del CREA, dell'ANBI – Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni e dell'ISTAT.

Fa inoltre presente che lo strumento di riferimento per il monitoraggio dei volumi irrigui è il SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in

Agricoltura, fornito dal CREA senza costi aggiuntivi né per la Regione, né per gli Enti irrigui), mentre l'Ente di riferimento per la gestione del SIGRIAN è il CREA-PB (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria-Centro di Politiche e Bioeconomia).

Informa che l'articolo 2 del decreto ministeriale 31 luglio 2015 su citato prevede che le Regioni e le Province autonome regolamentino, con proprio atto e nel rispetto dei criteri omogenei definiti dalle Linee guida, le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo, previa acquisizione del parere favorevole dell'autorità di bacino del fiume Po.

Informa che gli uffici competenti hanno provveduto ad elaborare gli allegati criteri per la regolamentazione delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo nella Regione autonoma Valle d'Aosta sui quali l'autorità di bacino del fiume Po ha rilasciato parere favorevole con nota prot. 7187/4.1 del 22 dicembre 2016, acquisita agli atti con protocollo n. 15667/Agr del 22 dicembre 2016.

Sottolinea che i su citati criteri applicativi si applicano a tutti i consorzi di miglioramento fondiario e consorzi irrigui, costituiti ai sensi del regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e ai sensi della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 3, alle consorzierie riconosciute ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14, ai consorzi volontari, alle associazioni e, infine, agli enti locali e alle loro forme associative, gestori di opere irrigue aventi personalità giuridica pubblica, nonché, in generale, a tutti gli enti possessori di un titolo giuridico che li autorizzi ad effettuare i prelievi idrici necessari all'irrigazione dei fondi.

Precisa, inoltre, che gli obblighi relativi alla quantificazione (misurazione o stima), al monitoraggio dei volumi irrigui, alla trasmissione dei dati al SIGRIAN sono in capo, ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 2015, ai citati Enti irrigui, in caso di irrigazione collettiva, e alla Regione per l'auto-provvigionamento delle singole aziende agricole.

Richiama la decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7885 final dell'11 novembre 2015 che approva il Programma di sviluppo rurale della Regione Valle d'Aosta ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Richiama la deliberazione del Consiglio regionale n. 1849/XIV in data 25 febbraio 2016 recante approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Valle d'Aosta (di seguito, PSR 2014-2020), cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e dal Fondo di rotazione statale.

Precisa che all'erogazione degli aiuti provvederà l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di Roma, a cui sono affidate le funzioni di Organismo Pagatore degli aiuti previsti dal Programma di sviluppo rurale 2014/2020, ai sensi del decreto legislativo 165/1999.

Richiama inoltre l'art. 24 della legge finanziaria regionale 21 dicembre 2016, n. 24 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). Modificazioni di leggi regionali – il quale disciplina che le economie derivanti dall'applicazione dell'art. 12, commi 2 e 3, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016) possono essere destinate al finanziamento delle domande di aiuto per opere di miglioramento fondiario, sino al 31 dicembre 2017.

Richiama infine la legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, la quale prevede, all'art. 18 (Infrastrutture rurali) e all'art. 19 (Gestione dei consorzi di miglioramento fondiario, delle

consorterie e degli enti locali e delle loro forme associative gestori di opere irrigue) contributi ai consorzi di miglioramento fondiario per opere irrigue.

Propone, quindi, di approvare gli allegati criteri di applicazione per la regolamentazione delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, secondo le disposizioni impartite dal decreto ministeriale in data 31 luglio 2015.

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente, Renzo Testolin, di concerto con l'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo ed edilizia residenziale pubblica Mauro Baccega e l'Assessore al territorio e ambiente Luca Bianchi;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30.12.2015 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa per l'anno 2016, di disposizioni applicative e l'affiancamento, a fini conoscitivi, del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura politiche regionali di sviluppo rurale dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A

1) di approvare i criteri di applicazione per la regolamentazione delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo secondo le disposizioni impartite dal decreto 31 luglio 2015, così come riportati nell'allegato alla presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che le spese afferenti potranno essere finanziate come segue:

- quota regionale di cofinanziamento degli interventi previsti dal PSR, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 18/2013, a valere sulle disponibilità di cui al fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.a. ai sensi dell'art. 6 della l.r. 7/2006;
- sul fondo di dotazione della gestione speciale presso Finaosta S.p.a. come previsto dall'art. 12, commi 2 e 3, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18;
- sul capitolo 22068 "Trasferimenti correnti a consorzi di miglioramento fondiario per la gestione, il funzionamento e la manutenzione delle opere di miglioramento fondiario" e sul capitolo 22067 "Contributi a consorzi di miglioramento fondiario per investimenti comprensoriali in sistemazione terreni, opere irrigue e viabilità rurale";

3) di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta, nonché, per intero, sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo www.regione.vda.it/canali tematici/agricoltura.

ALLEGATO I

**QUADRO NORMATIVO GENERALE E PRESUPPOSTI TECNICO-AGRONOMICI PER
LA REGOLAMENTAZIONE
DELLE MODALITÀ DI QUANTIFICAZIONE
DEI VOLUMI IDRICI AD USO IRRIGUO**

**DI CUI
AL DECRETO DEL MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
IN DATA 31 LUGLIO 2015**

INDICE

ALLEGATO I

Art. 1	Quadro normativo	pag. 3
Art. 2	Considerazione di carattere generale	pag. 4
Art. 3	Presupposti alla deroga contenuta nell'Allegato II, art. 3, comma 2	pag. 4
Art. 4	Presupposti alla deroga contenuta nell'Allegato II, art. 3, comma 5	pag. 5
Art. 5	Presupposti alla deroga contenuta nell'Allegato II, art. 3, comma 6	pag. 6

Art 1 Quadro normativo

1. La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
2. Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di attuazione, tra l'altro, della direttiva 2000/60/CE, reca norme in materia ambientale.
3. Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
4. Il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'art. 46 "Investimenti nell'irrigazione".
5. L'Accordo di Partenariato 2014-2020 – Sezione II – Punto 6.1.4 prevede, al più tardi entro luglio 2015, l'emanazione di Linee guida statali applicabili al FEASR, per la definizione di criteri omogenei in base ai quali le Regioni regolamenteranno le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo al fine di promuovere l'impiego di misuratori e l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati, sia per l'autoconsumo.
6. Ai fini della redazione delle Linee guida è stato istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Gruppo di lavoro di cui hanno fatto parte rappresentanti anche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle Regioni e Province autonome, delle Autorità di distretto idrografico, del Crea, dell'ANBI – Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni e dell'ISTAT.
7. È acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano reso nella seduta del 30 luglio 2015.
8. Il documento tecnico del Tavolo permanente per il monitoraggio dei volumi irrigui concerne le "Metodologia di stima dei volumi irrigui".
9. Acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano reso nella seduta del 1° agosto 2016.
10. L'articolo 9 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 – Statuto speciale per la Valle d'Aosta – dispone che le acque ad uso pubblico ed irriguo non saranno soggette ad alcuna imposizione di canone da parte della Regione.
11. Provvedimento dirigenziale n. 4041 in data 12 settembre 2016 del Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche, – Affari generali demanio e risorse idriche –, avente come oggetto: *Rilascio, a sanatoria, ai sensi dell'articolo 17 del r.d. 1775/1933, in favore dei consorzi di miglioramento fondiario operanti sul territorio regionale, di apposita autorizzazione provvisoria della durata di anni 3, con decorrenza dal 1° febbraio 2016, concernente l'esercizio delle derivazioni ad uso irriguo già oggetto delle proroghe stabilite con le leggi regionali 5/1956, 4/1962, 67/1976, 35/1992 e 4/2007.*

Art. 2

Considerazioni di carattere generale

1. La tutela quantitativa delle acque concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione degli usi, diretta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.
2. L'obbligo di misurazione dei volumi prelevati e restituiti è sancito dall'art. 95 del D. Lgs. 152/06 che, in attuazione della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, prevede l'introduzione delle linee guida sull'installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua pubblica derivata e individua i criteri per il censimento di tutte le utilizzazioni in atto.
3. Inoltre, l'obbligo alla misurazione dei volumi a fini irrigui è uno degli strumenti individuati a livello comunitario per perseguire un uso efficiente delle risorse idriche anche in relazione alla nuova politica per lo sviluppo rurale, Regolamento 1305/2013 e Accordo di Partenariato (AP).
4. Le Linee guida del MiPAAF contengono indicazioni tecniche per la quantificazione dei volumi prelevati, utilizzati e restituiti a scopo irriguo ed individuano nel SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura) la piattaforma informatica di riferimento per monitorare nel tempo i volumi idrici impiegati a fini irrigui e raccogliere ed organizzare le informazioni prodotte a servizio di tutte le Amministrazioni e gli Enti competenti.
5. L'applicazione delle Linee guida rappresenta un utile supporto in relazione alle esigenze di pianificazione e rendicontazione dei Piani di Gestione dei Distretti idrografici previsti dalla direttiva quadro 2000/60/CE, configurandosi come misure regolatorie dei piani stessi.
6. L'Accordo di Partenariato e i PSR prevedono il recepimento delle Linee guida in regolamenti regionali.

Art. 3

Presupposti alla deroga contenuta nell'Allegato II, art. 3, comma 2

1. In riferimento alla deroga all'obbligo di installazione dei misuratori contenuta nel nell'Allegato II, art 3, comma 2, per concessioni comprese tra 100 e 200 lt/sec quando riguardano acque superficiali il cui stato del corpo idrico è considerato "buono", e che in questo caso, di fatto viene innalzata la soglia a 200 lt/sec per la stima del fabbisogno irriguo, si ritiene di assolvere comunque alle disposizioni di cui al Decreto ministeriale 31 luglio 2015 per queste motivazioni:
 - a) I comprensori irrigui interessati dall'irrigazione collettiva, dal punto di vista delle coltivazioni in atto (il 98,40% della SAU è coltivato a prato e pascolo, mentre solo l'1,60% è coltivato a vigneto, frutteto, seminativo, piccoli frutti, piante medicinali) risultano sufficientemente uniformi e le relative stime del fabbisogno irriguo, anche per portate superiori a 100 lt/sec, fino ai previsti 200 lt/sec, sono a garanzia dell'affidabilità dei dati ricavabili dalla formula dell' ET_p prevista dalle norme e, molto probabilmente, di uno scostamento minimo rispetto alle portate effettivamente derivate.
 - b) L'art. 13, commi 2 e 3, dell'Allegato II, prevede che gli Enti irrigui installino, per tutte le concessioni, anche quelle comprese tra 100 e 200 lt/sec, degli appositi limitatori di portata (bocche tarate), in modo tale che l'eventuale prelievo di una portata eccedente quella oggetto di concessione ritorni immediatamente al corso d'acqua originario.
 - c) Non sono oggetto di deroga di cui alla nell'Allegato II, art 3, comma 2, i prelievi idrici ad uso promiscuo (irriguo e idroelettrico), vale a dire nei casi dove si verifica un maggiore interesse commerciale al prelievo.

- d) Non sono altresì oggetto di deroga i prelievi compresi tra 100 e 200 lt/sec che riguardano corsi d'acqua superficiali il cui stato qualitativo del corpo idrico è considerato meno di "buono" che la Regione, in partenariato con ARPA VdA, avrà cura di individuare.
- e) La percentuale del numero di derivazioni la cui portata è inferiore a 100 lt/sec è valutata, a cura degli uffici tecnici del Dipartimento agricoltura, risorse naturali e Corpo forestale, nell'ordine dell'80%. Si tratta tuttavia di una stima, poiché l'intero settore delle concessioni, i cui dati sono relativi al periodo pre-bellico, è in fase di aggiornamento, secondo quanto previsto dal Provvedimento dirigenziale n. 4041/2016, da parte dell'ufficio competente del Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche, – Affari generali demanio e risorse idriche. Non risulta, quindi, possibile valutare, nemmeno a grandi linee, la portata complessiva rappresentata dalle derivazioni al di sotto dei 100 lt/sec.
- f) La percentuale calcolata dei prelievi oltre i 200 lt/sec, a favore dei quali dovranno essere installati i misuratori, rispetto alla globalità dei prelievi di portata uguale o superiore a 100 lt/sec, rappresenta il 75% circa delle portate prelevate; la rimanente quota del 25% sarebbe comunque oggetto di stima dei fabbisogni secondo le indicazioni fornite dal decreto ministeriale del 31 luglio 2015.
- g) Le stime del fabbisogno irriguo per derivazioni comprese tra 100 e 200 lt/sec interessano circa l'11% del totale del numero complessivo delle derivazioni irrigue esistenti sull'intero territorio valdostano, pertanto il numero dei misuratori da installare, considerando la percentuale della globalità delle portate, risulta comunque significativo tenuto conto degli obiettivi che si pone il Decreto ministeriale 31 luglio 2015.
- h) Le stime del fabbisogno irriguo per le derivazioni oltre i 200 lt/sec previste dalle norme interessano circa il 9% del totale delle derivazioni irrigue esistenti.

Art. 4

Presupposti alla deroga contenuta nell'Allegato II, art. 3, comma 5

1. In riferimento alla deroga all'obbligo di quantificazione dei prelievi e delle restituzioni contenuta nell'Allegato II, art. 3, comma 5, per concessioni fino a 10 lt/sec, quando riguardano acque superficiali e fino a 5 lt/sec, se provenienti da acque sotterranee, si ritiene di assolvere comunque alle disposizioni di cui al Decreto ministeriale 31 luglio 2015 per le motivazioni che seguono.
 - a) Le portate concessionate per l'irrigazione collettiva turnata fino a 10 lt/sec, quando riguardano acque superficiali, e fino a 5 lt/sec, se provenienti da acque sotterranee, sono percentualmente non rilevanti rispetto alla totalità dei volumi oggetto di concessioni rilasciate a scopo irriguo.
 - b) Le concessioni di cui alla precedente lettera a) sono, inoltre, ininfluenti ai fini delle disposizioni generali di cui al Decreto ministeriale 31 luglio 2015 e, soprattutto, ai fini dell'applicazione della tariffa di cui al Decreto 24 febbraio 2015, n. 39.
 - c) Le concessioni per l'irrigazione collettiva che riguardano acque superficiali fino a 10 lt/sec di portata e fino a 5 lt/sec per derivazioni provenienti da acque sotterranee riguardano esclusivamente sorgenti e/o pozzi il cui utilizzo turnato da parte di una moltitudine di soggetti fa venir meno l'effetto incentivante del risparmio idrico (il quale, viste le esigue portate in gioco, non può che risultare irrilevante per l'ambiente) con l'applicazione di una tassa proporzionata al consumo.
 - d) Si evidenziano, infine, le obiettive difficoltà tecnico-informatiche di gestire e comunicare alla Regione le stime sui fabbisogni irrigui per colture che generalmente riguardano orti familiari e verde di pertinenza di fabbricati di civile abitazione, da parte dei consorzi irrigui.

Art. 5

Presupposti alla deroga contenuta nell'Allegato II, art. 3, comma 6

1. In riferimento alla deroga all'obbligo di misurazione dei prelievi e delle restituzioni contenuta nella'Allegato II, art. 3, comma 6, in caso di irrigazione collettiva, alla testa dei distretti oppure all'utenza in caso di distribuzione mediante reti in pressione e in condizione di deficit di disponibilità irrigua, si ritiene di assolvere comunque alle disposizioni di cui al Decreto ministeriale 31 luglio 2015 per le motivazioni che seguono.
 - a) Generalmente la superficie dei distretti sottesi dai comprensori irrigui risulta alquanto limitata a causa della conformazione orografica del territorio montano nel quale i gli Enti irrigui operano. Ciò è confermato dall'elevato numero di distretti inseriti a suo tempo in SIGRIAN di superficie anche inferiore ai 5 ettari, con punte minime di 1 solo ettaro.
 - b) I distretti irrigui interessati dall'irrigazione collettiva, dal punto di vista delle coltivazioni in atto risultano sufficientemente uniformi e le stime irrigue sono a garanzia dell'affidabilità dei dati ricavati dalla formula dell' ET_p prevista dalle norme e di uno scostamento minimo rispetto alle portate effettivamente derivate per l'irrigazione degli stessi distretti.
 - c) Gli Enti irrigui disciplinano con regolamenti interni l'irrigazione collettiva turnata anche le piccole superfici sottese da canali secondari e da condotte in pressione per l'irrigazione a scorrimento e, naturalmente, calendarizzano gli adacquamenti in tutti i distretti irrigui del comprensorio nel caso di irrigazione per aspersione.
 - d) Le colture esistenti nei singoli distretti irrigui, così come per i comprensori irrigui, risultano sufficientemente uniformi affinché le misurazioni e/o le stime irrigue effettuate per l'intero comprensorio possano essere determinate per aggregazione e similitudine di dati.
 - e) Nei casi di irrigazione per scorrimento delle superfici dei distretti irrigui risulta tecnicamente impossibile provvedere ad installare dei misuratori di portata, tenuto inoltre conto che tali misuratori devono poter lavorare in sinergia con quello principale collocato alla fonte che alimenta il comprensorio.
 - f) Nei casi di irrigazione per aspersione o tramite bocchette di erogazione in pressione del diametro di $\frac{3}{4}$ " – 1", a causa del numero generalmente rilevante di proprietà dovuta alla frammentazione fondiaria e, quindi di aziende agricole che operano all'interno dello stesso distretto, risulta economicamente svantaggioso provvedere all'installazione di adeguati misuratori alla testa di ciascun distretto irriguo e/o per ogni azienda agricola.
 - g) Le informazioni agronomiche ed idrauliche, quando risultano discostanti rispetto all'intero comprensorio, per ogni distretto irriguo, potranno essere all'occorrenza integrate con le stime dei fabbisogni calcolate secondo il Decreto ministeriale 31 luglio 2015.
 - h) Nel caso di acqua irrigua e ad uso plurimo destinata al distretto, considerato che gli usi non irrigui possono risultare economicamente in competizione con l'utilizzo della risorsa per fini agricoli, è opportuno che in questi casi si misurino le portate prelevate alla testa del distretto.

ALLEGATO II

**CRITERI APPLICATIVI PER LA REGOLAMENTAZIONE
DELLE MODALITÀ DI QUANTIFICAZIONE
DEI VOLUMI IDRICI AD USO IRRIGUO**

**DI CUI
AL DECRETO DEL MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
IN DATA 31 LUGLIO 2015**

INDICE

ALLEGATO II

Art. 1	Oggetto e finalità	pag. 3
Art. 2	Definizioni	pag. 4
Art. 3	Obblighi di quantificazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui	pag. 8
Art. 4	Disposizioni specifiche relative a nuovi prelievi, restituzioni ed utilizzi	pag. 9
Art. 5	Disposizioni specifiche relative a nuovi prelievi, restituzioni ed utilizzi esistenti	pag. 10
Art. 6	Strumenti per la misurazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi	pag. 10
Art. 7	Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione	pag. 12
Art. 8	Metodologia di stima	pag. 12
Art. 9	Fonti di finanziamento	pag. 14
Art. 10	Criteri e modalità di monitoraggio	pag. 14
Art. 11	Tempi di rilevazione e trasmissione dei dati al SIGRIAN	pag. 15
Art. 12	Gestione flussi informativi	pag. 16
Art. 13	Disposizioni finali	pag. 17

Art. 1
Oggetto e finalità

1. I presenti criteri applicativi per la regolamentazione delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, si applicano a tutti i consorzi di miglioramento fondiario e consorzi irrigui, costituiti ai sensi del regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 3, alle consorzierie riconosciute ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14, ai consorzi volontari, alle associazioni e, infine, agli enti locali e alle loro forme associative, gestori di opere irrigue aventi personalità giuridica pubblica, nonché, in generale, a tutti gli enti possessori di un titolo giuridico che li autorizzi ad effettuare i prelievi idrici necessari all'irrigazione dei fondi.
2. In coerenza con i criteri indicati dalle “Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”, approvate con Decreto del 31 luglio 2015 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito Linee guida), si perseguono, ai fini dell'uso irriguo delle risorse, sia per l'irrigazione collettiva che per l'auto-provvigionamento, le seguenti finalità:
 - a) definire gli obblighi e le modalità di misurazione dei volumi irrigui prelevati ed eventualmente restituiti attraverso la determinazione delle indicazioni tecniche di installazione e di manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi irrigui prelevati e restituiti;
 - b) definire gli obblighi e le modalità di quantificazione degli utilizzi, per i quali sono date indicazioni su:
 - o il riferimento rispetto al quale valutare i volumi (singolo utente o testa del distretto irriguo, come da definizione SIGRIAN);
 - o le modalità di misurazione degli stessi in base alla:
 - presenza di misuratori;
 - possibilità di inserimento di misuratori, anche in funzione del contesto territoriale e del beneficio atteso (analisi costi/efficacia);
 - o le modalità di stima degli utilizzi e delle restituzioni attraverso metodologie condivise, individuate dal Tavolo permanente di cui art. 3 del D.M. 31 luglio 2015, come riportate nel documento tecnico “Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)” approvato in Conferenza Stato Regioni e richiamato all'art. 8 del presente regolamento;
 - c) definire gli obblighi e le modalità di raccolta e trasmissione dei dati alla banca dati di riferimento (SIGRIAN), ai fini del monitoraggio, nonché le modalità di gestione dei relativi flussi informativi, anche in conformità con quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
 - d) definire gli obblighi e le modalità di aggiornamento periodico dei dati nella banca dati di riferimento (SIGRIAN), al fine di monitorare nel tempo l'impiego dell'acqua a scopo irriguo.
3. Lo strumento di riferimento per il monitoraggio dei volumi irrigui è il SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura). L'Ente di riferimento per la gestione del SIGRIAN è il CREA-PB (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria-Centro di Politiche e Bioeconomia).
4. Gli obblighi relativi alla quantificazione (misurazione o stima), al monitoraggio dei volumi irrigui, alla trasmissione dei dati al SIGRIAN sono in capo agli Enti irrigui di cui al comma 1, in caso di irrigazione collettiva, con il coordinamento della Fédération des Coopératives Valdôtaines per i propri associati e/o di ANBI e della Regione per tutti gli altri Enti irrigui, e alla Regione per l'auto-provvigionamento.

Art. 2 **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono di cui al capitolo 2 delle Linee guida, con particolare riferimento alla realtà valdostana.

1) Aspetti gestionali.

- a) Irrigazione collettiva: irrigazione gestita ad opera di Enti irrigui, intendendo con essi i consorzi di miglioramento fondiario e consorzi irrigui, costituiti ai sensi del regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 3, le consorterie riconosciute ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14, consorzi volontari, associazioni e, infine, gli enti locali e alle loro forme associative, gestori di opere irrigue aventi personalità giuridica pubblica.
- b) Auto-provvigionamento: prelievi idrici ad uso irriguo effettuati autonomamente da singoli utenti.
- c) Ente gestore: ente titolato e responsabile sotto gli aspetti tecnici e amministrativi della gestione delle fonti e/o delle reti irrigue e/o dei depuratori. È in genere titolare di una concessione e gestore di una rete.
- d) Ente irriguo: unità giuridica di base di organizzazione dell'irrigazione a livello territoriale in termini di gestione/manutenzione delle reti irrigue e di organizzazione della distribuzione di risorsa idrica a fini irrigui. L'Ente irriguo può erogare i servizi definiti dal Decreto ministeriale 24 febbraio 2015, n. 39, lettera d) di cui al punto 1.1, allegato A. Il territorio di competenza dell'Ente irriguo è suddiviso in più Comprensori irrigui, a loro volta organizzati in Distretti irrigui.
- e) Compensorio irriguo: unità territoriale fisico-amministrativa servita, tutta o in parte, da un sistema di opere irrigue. In genere, il Compensorio è definito dallo stesso Ente irriguo rispetto allo sviluppo di uno schema irriguo in una data area del proprio territorio di competenza, cioè è un'unità territoriale che individua le zone oggetto di irrigazione. Questa organizzazione a livello territoriale è tipica dei consorzi di bonifica e irrigazione.
- f) Distretto irriguo: rappresenta una suddivisione del Compensorio irriguo, i cui criteri sono molto variabili. In genere la suddivisione è basata sullo sviluppo della rete di distribuzione, cioè il Distretto comprende un'area alimentata da un proprio ripartitore.

2) Infrastrutture.

- a) Schema irriguo: la totalità delle infrastrutture idrauliche necessarie alla distribuzione di acqua a scopo irriguo; esso è composto da una fonte di approvvigionamento dalla quale si diparte la rete adduttrice a cui si collega la rete di distribuzione, che distribuisce l'acqua all'interno dei singoli distretti irrigui. Il SIGRIAN attualmente, raccoglie le informazioni relative alla rete principale e solo parzialmente quella di distribuzione.
- b) Fonte di approvvigionamento irriguo: l'opera di presa sul corpo idrico naturale o artificiale da cui si origina lo schema irriguo. La fonte può essere costituita da un'opera di presa da sorgente, da un lago naturale o artificiale, da un corso d'acqua, da un campo pozzi, ecc., ma anche da un depuratore di acque reflue o da una presa da una infrastruttura intersettoriale che adduce in modo perenne acqua a servizio di più tipi di utenza (potabile, agricola e industriale).
- c) Rete adduttrice (principale): l'infrastruttura, alimentata dalla fonte, destinata ad addurre le acque dall'opera di presa fino al comprensorio irriguo.
- d) Rete di distribuzione (secondaria): l'infrastruttura, alimentata dalla rete principale, che

distribuisce l'acqua all'interno dei singoli distretti irrigui.

- e) Nodo: punto di discontinuità di natura idraulica nella rete che può essere dovuto, tra l'altro, a:
 - o un cambiamento delle sue caratteristiche geometriche, quali un cambiamento di diametro/sezione;
 - o un cambiamento di materiale;
 - o un'opera d'arte presente lungo la rete (vasche, impianti di sollevamento, ecc.);
 - o una restituzione al sistema irriguo di acqua precedentemente prelevata per altri usi;
 - o una restituzione d'acqua al reticolo idrografico naturale o artificiale;
- f) Tronco: tratto di rete delimitato da due nodi successivi (di inizio e fine).
- g) Punto di consegna: elemento fisico in cui si ha la "consegna" da parte dell'Ente irriguo all'utilizzatore finale.

3) Esercizi irrigui.

Gli esercizi irrigui comunemente adottati sono di seguito riportati:

- a) Esercizio irriguo continuo nell'arco delle 24 ore: modalità per cui l'acqua viene erogata all'utenza in modo continuo nel tempo.
- b) Esercizio irriguo discontinuo nell'arco delle 24 ore: modalità per cui l'acqua viene erogata all'utenza in modo discontinuo nel tempo, ad intervalli fissi o variabili nel corso della stagione irrigua.
- c) Esercizio irriguo a consegna turnata: modalità di distribuzione per cui l'acqua viene consegnata ad ogni utente (o a gruppi di utenti), in modo discontinuo ad intervalli prestabiliti di giorni (turni) costanti o variabili durante i vari periodi della stagione irrigua, con una portata (corpo d'acqua) e orari (orari di consegna) fissi e proporzionati ai volumi da distribuire alle singole aziende.
- d) Esercizio irriguo a domanda: modalità di distribuzione che consente ad ogni utente di una rete consorziale di prelevare l'acqua quando lo ritenga più opportuno, tenuto conto delle proprie esigenze colturali e del proprio calendario dei lavori agricoli, indipendentemente da turni e da orari prestabiliti.
- e) Esercizio irriguo con prenotazione: metodo per il quale, in base a prenotazione degli utenti, viene definito un quadro periodico (giornaliero e orario) di erogazione.
- f) Esercizio irriguo a bocca tassata: modalità di distribuzione per cui ogni utente riceve, in forma continua, una portata pari al prodotto tra la superficie effettivamente irrigata e la dotazione specifica. La distribuzione di acqua prevede la misura dell'acqua prima della consegna all'utente e avviene in maniera continua, lasciando facoltà a questi di utilizzare l'acqua sui propri terreni con turno ed orario di maggiore convenienza.
- g) Irrigazione "non strutturata": modalità di gestione che comporta il riempimento dei canali durante la stagione irrigua da cui gli utenti derivano liberamente l'acqua.

4) Tipi di contribuenza.

- a) Il sistema di contribuenza è tipico dei Consorzi di bonifica e irrigazione, che percepiscono dagli utenti un contributo calcolato sulla base del beneficio che l'utente trae dall'attività di esercizio e manutenzione degli impianti pubblici di irrigazione e/o di bonifica.
- b) Il contributo irriguo può essere di tipo monomio o binomio. Nel primo caso, il contributo è unico, senza differenziazione di una quota specifica per l'esercizio irriguo. Nel caso del

contributo binomio, l'utente è tenuto al pagamento di una quota fissa per le spese di manutenzione degli impianti e di una quota variabile in funzione delle spese di esercizio irriguo.

- c) Le modalità di calcolo del contributo monomiale o della quota variabile del binomiale sono diverse, tipicamente:
- o € per ha irrigato;
 - o € per qualità di coltura, cioè si pagano ruoli differenti a seconda della coltura praticata; è maggiore per le colture irrigue più idroesigenti e a maggior reddito;
 - o € per sistema di irrigazione, cioè si pagano ruoli differenti a seconda del sistema di irrigazione utilizzato; è generalmente maggiore per i sistemi a bassa efficienza che necessitano di maggiori volumi d'acqua distribuiti;
 - o €/m³ di acqua erogata, utilizzato laddove sono presenti strumenti di misurazione a consumo a livello di distretto irriguo o aziendale (singola utenza).

5) Sistemi di irrigazione.

- a) Irrigazione per aspersione: metodo di irrigazione per cui l'acqua viene somministrata sul campo a mezzo di apposite attrezzature, studiate e costruite per produrre pioggia artificiale.
- b) Irrigazione per infiltrazione: metodo di irrigazione caratterizzato dal fatto che l'acqua irrigua viene immessa in apposite affossature (solchi, canali, ecc.), dalle quali si infila nel terreno circostante diffondendosi in esso anche lateralmente per capillarità.
- c) Irrigazione secondo il metodo della localizzazione: metodo di irrigazione per cui l'acqua viene somministrata a mezzo di gocciolatori o di spruzzatori, alimentati da piccoli tubi, che erogano acqua solo intorno a ciascuna pianta, in modo da mantenere nel terreno interessato dal suo sistema radicale un adeguato contenuto idrico.
- d) Irrigazione per scorrimento: metodo di irrigazione per il quale l'acqua viene immessa nel campo con scorrimento costante e sotto forma di velo continuo per la durata dell'intervento irriguo.
- e) Irrigazione per sommersione: tecnica di allagamento di un appezzamento delimitato da arginelli (tipo risaia).
- f) Irrigazione per infiltrazione sotterranea (sub-irrigazione): metodo che comporta l'immissione diretta dell'acqua destinata all'irrigazione nello strato utile mediante condotti disperdenti, interrati a una profondità tale da evitare interferenze con le normali lavorazioni meccaniche.

6) Caratteristiche colturali e volumi.

- a) Superficie investita (ha): superficie investita per coltura nel territorio del distretto in un dato anno.
- b) Stagione irrigua (da – a): periodo dell'anno compreso tra una data di inizio corrispondente al primo adacquamento e una data di fine corrispondente all'ultimo adacquamento per una specifica coltura.
- c) Durata in giorni: periodo dell'anno, espresso in giorni, compreso tra l'inizio del primo adacquamento e la fine dell'ultimo.
- d) Adacquamento: somministrazione d'acqua al terreno, di norma ripetuta più volte nella stagione irrigua.
- e) Volume specifico di adacquata: quantità d'acqua in m³ erogata effettivamente per ogni

singolo adacquamento, riferito all'unità di superficie (ha).

- f) Turno in giorni: intervallo di tempo, espresso in giorni, che intercorre tra gli inizi di due successive erogazioni d'acqua (adacquate).
 - g) Volume specifico stagionale per unità di superficie (m^3/ha anno): quantità d'acqua erogata effettivamente per l'intera durata della stagione irrigua per unità di superficie (m^3/ha anno).
 - h) Volume specifico stagionale totale ($m^3/anno$): quantità d'acqua erogata effettivamente per l'intera durata della stagione irrigua sulla superficie investita di una specifica coltura ($m^3/anno$).
- 7) Altre definizioni.
- a) Fabbisogno irriguo: domanda di acqua ad uso irriguo, comprensiva delle perdite fisiologiche. Ai fini della valutazione dell'efficienza dell'uso va distinto in fabbisogno alla presa e fabbisogno al campo.
 - b) Utilizzo irriguo: quantità di acqua utilizzata ad uso irriguo, comprensiva delle perdite.
 - c) Utilizzatore finale per irrigazione collettiva: testa del distretto irriguo.
 - d) Utilizzatore finale per l'auto-provvigionamento: singolo utente.
 - e) Misuratore: si intendono sia i "misuratori volumetrici", generalmente intesi come strumenti per la misura diretta dei volumi in reti tubate, sia i "misuratori di portata" che consentono il calcolo indiretto dei volumi nelle reti di canali a superficie libera.
 - f) Consiglio irriguo: modello di assistenza all'irrigazione che fornisce consigli relativi al momento idoneo dell'intervento irriguo ed ai volumi di adacquamento da somministrare alla coltura.
 - g) Piccole e grandi derivazioni idriche: derivazioni definite dal R.D. 1775/33 e ss.mm.ii., in funzione dei quantitativi prelevati. Per le utenze irrigue sono considerate piccole derivazioni quelle inferiori a 10 moduli (1000 lt/secondo) o quelle a servizio di una superficie inferiore a 500 ha.
 - h) Canone di concessione: corrispettivo annuo dovuto dal concessionario alla Pubblica Amministrazione per la concessione a derivare acqua pubblica per un determinato uso. Può essere composto da una parte fissa (minimo) e una variabile in funzione dei quantitativi concessi.
 - i) Modulo: unità di misura base per la determinazione delle portate delle concessioni di derivazione d'acqua. È pari a 100 lt/secondo.
 - j) Stato qualitativo del corpo idrico "buono": stato del corpo idrico classificato ai sensi della direttiva 2000/60/CE e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".
 - k) Corpo idrico: secondo la definizione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – *Norme in materia ambientale*.
 - l) Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo: norme allegate al Decreto 31 luglio 2015 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
 - m) Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola: zone vulnerabili individuate secondo i criteri di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

2. Ai fini dei presenti criteri si applicano, inoltre, le definizioni che seguono, riferite alla realtà valdostana:
 - a) Portata massima (litri/secondo): portata massima prelevabile nel periodo autorizzato dal decreto di concessione oppure dal disciplinare allegato al decreto di concessione (generalmente tale periodo coincide con la stagione irrigua).
 - b) Volume massimo (metri cubi): volume massimo di acqua prelevabile nel periodo autorizzato dalla concessione oppure dal disciplinare allegato al decreto di concessione, tenuto conto che, di norma, nei mesi primaverili e autunnali non occorre derivare la portata massima e che l'irrigazione dovrebbe essere sospesa nei giorni di prolungato maltempo.
 - c) Portata media sul periodo (litri/secondo): portata media prelevabile nella stagione irrigua definita dal decreto di concessione oppure dal disciplinare allegato al decreto di concessione.

Art. 3

Obblighi di quantificazioni dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui

1. Per l'irrigazione collettiva sono soggetti agli obblighi di installazione di idonei dispositivi per la misurazione, ed eventualmente la registrazione, i prelievi e le restituzioni di portata/volume pari o superiore a 100 lt/sec massimi continui nel periodo irriguo, ovvero 1.550.000 mc massimi annui, se provenienti da acque superficiali, e a 50 lt/sec massimi continui nel periodo irriguo, ovvero 775.000 mc massimi annui, se provenienti da acque sotterranee.
2. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 1, i prelievi e le restituzioni di portata/volume fino a 200 lt/sec massimi continui nel periodo irriguo, ovvero 3.100.000 mc annui, se provenienti da acque superficiali il cui stato qualitativo del corpo idrico è classificato non meno di "buono", non sono soggetti all'obbligo di installazione di dispositivi per la misurazione delle portate. La Regione, mediante il Piano regionale di tutela delle acque, classifica, ai sensi della norma, i corsi d'acqua sulla base dello stato qualitativo del corpo idrico.
3. Sono ritenute rilevanti ai fini della quantificazione dei volumi irrigui le restituzioni funzionali ad esigenze ambientali. In caso di restituzioni rilevanti che ricadono al di fuori dell'obbligo di misurazione di cui ai commi 1 e 2 è fatto obbligo di stimare il volume restituito secondo le metodologie riportate all'articolo 8.
4. Nelle more dell'installazione dei misuratori e per i prelievi e le restituzioni non previste ai commi 1, 2 e 3, è fatto obbligo di stima dei volumi secondo le metodologie approvate dal Tavolo permanente e riportate all'articolo 8.
5. A parziale deroga di quanto previsto dal precedente comma 4, i prelievi e le restituzioni di portata/volume pari o inferiore a 10 lt/sec massimi continui nel periodo irriguo, ovvero 155.000 mc massimi annui, se provenienti da acque superficiali, e a 5 lt/sec massimi continui nel periodo irriguo, ovvero 77.500 mc massimi annui, se provenienti da acque sotterranee, non sono soggetti all'obbligo di quantificazione, né di misurazione né di stima.
6. In presenza, nel distretto irriguo, di utilizzi plurimi della risorsa idrica (irriguo e idroelettrico), è richiesta l'installazione di appositi misuratori.
7. Fatto salvo quanto disposto ai commi 5 e 6, in caso di irrigazione collettiva, è fatto obbligo di misurazione dei volumi utilizzati alla testa del distretto irriguo, oppure all'utenza, in caso di distribuzione mediante reti in pressione e in condizioni di deficit di disponibilità idrica, ricavando per aggregazione e similitudine la misura del volume alla testa del distretto.
8. Nell'ambito dei casi di cui al comma 7, è prevista l'esclusione dall'obbligo di misurazione dei volumi utilizzati, nei seguenti casi:

- a) in presenza di sistemi di consiglio irriguo, se questi prevedono anche la possibilità di conferma da parte dell'utente del volume effettivamente utilizzato;
 - b) in tutti i casi nei quali sussista documentata incompatibilità tecnica, gestionale, economica o ambientale tra l'installazione di misuratori e le specifiche realtà territoriali. Costituiscono possibili cause per non fattibilità tecnica e/o economica:
 - o utenze servite da irrigazione collettiva mediante reti in pressione, in assenza di deficit di disponibilità idrica;
 - o utenze servite da irrigazione collettiva mediante reti a pelo libero, per le quali la conversione in reti in pressione non è sostenibile dal punto di vista ambientale (alimentano usi a valle e falde acquifere) ed economico o in assenza di deficit di disponibilità idrica;
 - o utenze servite da irrigazione collettiva mediante canali ad uso promiscuo.
9. Nei casi di esclusione di cui al precedente comma 8 e, nelle more dell'installazione dei misuratori, è fatto obbligo di stimare i volumi utilizzati secondo le metodologie riportate all'articolo 8 dei presenti criteri applicativi.
10. Per l'auto-provvigionamento sono soggetti ad obbligo di misurazione i prelievi riferiti a superfici irrigue superiori a 10 ha ovvero prelievi superiori a 20 lt/sec.
11. Su richiesta della Regione e delle Autorità distrettuali, nel rispetto delle vigenti normative e specifiche competenze, è prevista l'esclusione dall'obbligo di misurazione dei volumi prelevati in auto-provvigionamento in presenza di incompatibilità tecnica e/o economica, laddove ambientalmente non rilevante e in tutti i casi ritenuti non utili a seguito di un'analisi costi-efficacia.
12. Al di sotto delle soglie indicate al comma 10 e nei casi di esclusione previsti al comma 11 è fatto obbligo di ricorrere alle metodologie di stima per la quantificazione dei volumi idrici prelevati per auto-provvigionamento riportate all'articolo 8.

Art. 4

Disposizioni specifiche relative a nuovi prelievi, restituzioni ed utilizzi

1. È fatto divieto di attivazione di nuove concessioni, anche ad uso plurimo (irriguo e idroelettrico), per prelievi e attingimenti rientranti negli obblighi di misurazione di cui all'articolo 3, senza la preventiva installazione e l'effettiva e regolare funzionalità di idonei dispositivi di misurazione che rispettino le caratteristiche di cui all'articolo 6.
2. È fatto divieto, inoltre, della nuova realizzazione di schemi irrigui o l'adeguamento di schemi irrigui esistenti rientranti negli obblighi di misurazione di cui all'articolo 3, senza la preventiva installazione e l'effettiva e regolare funzionalità di idonei dispositivi di misura degli volumi utilizzati e l'obbligo di monitoraggio e trasmissione delle informazioni al SIGRIAN.
3. Ai fini del comma 1, per i nuovi prelievi nel rispetto di quanto previsto all'articolo 6, il disciplinare di concessione deve prevedere in particolare l'obbligo di monitoraggio e trasmissione delle informazioni al SIGRIAN, specificando anche la cadenza di rilevazione e le modalità di trasmissione dei dati al SIGRIAN. Il disciplinare di concessione deve, inoltre, prevedere:
 - a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali al tipo di misurazione richiesta;
 - b) le modalità e l'obbligo della relativa installazione;

- c) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere installato con il divieto di entrata in funzione dell'opera di derivazione/distribuzione prima della regolare messa in funzione dello stesso.
4. Per tutti gli interventi infrastrutturali irrigui di qualunque tipologia (nuovi interventi, ammodernamenti, efficientamenti, riconversioni, ecc.) gestiti dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dei presenti criteri, finanziati dalla Regione attraverso fondi pubblici regionali, nazionali o comunitari, negli atti amministrativi di stanziamento dei fondi, oltre all'obbligo di trasmissione al SIGRIAN dei dati di monitoraggio dei volumi irrigui, devono essere indicate le modalità di presentazione dei progetti in formato idoneo per il trasferimento in SIGRIAN, conformemente a quanto stabilito nel manuale di trasmissione SIGRIAN dei dati infrastrutturali.

Art. 5

Disposizioni specifiche relative a prelievi, restituzioni ed utilizzi esistenti

1. Tutti i prelievi e le restituzioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento che, ai sensi dell'art 3, devono essere dotati di idonei strumenti di misura delle portate e/o dei volumi prelevati e restituiti, nel rispetto dell'articolo 6, devono conformarsi entro 36 mesi dall'entrata in vigore dei presenti criteri applicativi.
2. Nelle more dell'installazione dei misuratori è fatto obbligo di ricorrere alle metodologie di stima riportate all'articolo 8, già a partire dalla stagione irrigua 2017.
3. Nelle more dei termini di cui al comma 1, la Regione provvede, se necessario, a dettare le prescrizioni per adeguare i prelievi e le restituzioni esistenti alle disposizioni del presente regolamento:
 - a) nell'ambito dell'eventuale procedimento di variazione del titolo abilitativo, avviato d'ufficio o su istanza del richiedente;
 - b) nell'ambito della eventuale revisione delle utilizzazioni effettuata in esito ad un eventuale censimento, successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, dando priorità alle grandi derivazioni, come definite dall'articolo 6 del R.D. 1775/1933, nonché ai prelievi e restituzioni in corpi idrici in situazioni di criticità.

Art. 6

Strumenti per la misurazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi

1. Ai fini dei presenti criteri applicativi per l'individuazione degli strumenti di misura più idonei a rilevare i prelievi, le restituzioni e gli utilizzi, in relazione alle diverse tipologie di manufatto, si fa riferimento a quanto disposto dalle Linee Guida al capitolo 3. *Quantificazione e monitoraggio dei volumi prelevati e utilizzati ad uso irriguo*, Tabella 1 – *Tipologie di misuratori*. Particolari tipologie di manufatti di presa utili alla misurazione e di strumentazione che gli enti irrigui volessero adottare, devono ottenere il nulla osta preventivo da parte della Regione.
2. Fatte salve eventuali disposizioni previste negli atti di pianificazione di distretto e di tutela delle acque vigenti a livello nazionale e regionale, la misurazione dei prelievi deve permettere almeno il calcolo del volume prelevato mensile.
3. In funzione della loro collocazione e delle finalità, le Linee guida classificano i misuratori secondo diversi livelli d'uso
 - a) I livello (misuratori di distretto o di sub-distretto): per la misura di prelievi e restituzioni in corpi idrici che hanno effetti sul bilancio idrico a scala di distretto o sub-distretto;

- b) II livello (misuratori di bacino): per la misura di prelievi e delle restituzioni a corpi idrici che hanno effetti a scala di bacino;
 - c) III livello (misuratori di rete): posto in nodi significativi della rete di adduzione e distribuzione compresi, ove tecnicamente ed economicamente possibile, i punti di restituzione;
 - d) IV livello (misuratori all'utilizzatore finale): per la misura degli utilizzi alla testa del distretto o (consortile) o alla singola utenza (anche in autoapprovvigionamento);
4. Ai fini dei presenti criteri applicativi, i livelli d'uso di cui al comma 3 sono così individuati:
- a) Misuratori I livello: associati a prelievi superiori alla portata corrispondente all'80^{mo} percentile della portata complessivamente concessa relativa alle grandi derivazioni irrigue, che eccedono i 1.000 lt/sec, nell'ambito del distretto idrografico di appartenenza. In occasione dell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione si valuterà l'utilità di elevare tale soglia.
 - b) Misuratori II livello:
 - o tutti i prelievi superiori alla soglia minima individuata per l'applicazione dell'obbligo di installazione degli strumenti di misura;
 - o tutti i prelievi che eccedono la soglia di portata corrispondente al 80^{mo} percentile della portata complessivamente concessa relativa ai prelievi superiori alla soglia minima individuata per l'applicazione dell'obbligo di installazione degli strumenti di misura.
5. Sono definiti strategici i prelievi e le restituzioni maggiormente incidenti sul bilancio idrico, per i quali è richiesto l'acquisizione in continuo e in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata oppure il volume di acqua derivato e restituito ai fini della pianificazione del distretto idrografico o della gestione delle crisi idriche. Sono definiti strategici i relativi misuratori.
6. Di concerto con le Autorità di distretto, sentiti gli Enti competenti per la gestione irrigua, ai fini del presente regolamento e in base alla classificazione di cui al comma 3, sono considerati strategici i prelievi e le restituzioni individuati secondo i seguenti criteri e, quindi, soggetti alla trasmissione dei dati in "tempo reale" per:
- a) tutti i misuratori I livello;
 - b) i misuratori di II livello individuati a cura della Regione in relazione a sottobacini nei quali sono presenti determinate caratteristiche di vulnerabilità o criticità, come ad esempio:
 - o prelievi che sottendono tratti fluviali disperdenti i quali svolgono funzione di ricarica della falda e/o di alimentazione di acquiferi destinati o potenzialmente destinati all'approvvigionamento idropotabile;
 - o prelievi collocati immediatamente a monte o all'interno di aree naturali tutelate (parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali statali e regionali, zone umide, zone di protezione speciale, siti di interesse comunitario, zone speciali di conservazione) e per le quali siano previste misure di divieto di captazione.
7. Per i prelievi strategici di cui al comma 5, la Regione concedente definisce gli standard tecnici che i titolari dei suddetti prelievi sono tenuti a rispettare a garanzia della compatibilità degli strumenti di misura con il sistema di telecontrollo finalizzato all'acquisizione in continuo e in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata/volume di acqua derivati e restituiti, ai fini della pianificazione del distretto idrografico o della gestione delle crisi idriche. Nel caso in cui il concessionario disponga già di un sistema di telecontrollo, la Regione richiede il trasferimento dei dati sui propri sistemi informatici senza costi aggiuntivi a carico del concessionario.

Art. 7

Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione

1. I soggetti titolari dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi di cui all'articolo 3 sono obbligati a:
 - a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste; in particolare, la taratura dei misuratori è verificata con cadenza almeno triennale;
 - b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso ai dispositivi di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
 - c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, alla Regione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione;
 - d) sostituire le apparecchiature entro 60 giorni dal momento del guasto, qualora ne sia impossibile la riparazione, salvo proroghe per giustificato motivo.

Art. 8

Metodologie di stima

1. Il tavolo permanente, istituito ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015, ha prodotto un documento tecnico che individua le "Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)", sia per irrigazione collettiva che per l'auto approvvigionamento, cui far riferimento quando non è prevista la misurazione e/o nelle more dell'installazione di misuratori.
2. I prelievi di cui all'art. 3, comma 2, sono calcolati, in coordinamento con la Regione, tenendo conto della tipologia di presa e/o di impianto esistenti, della portata e/o del volume massimo concesso, dell'effettivo periodo di utilizzo in relazione all'andamento climatico stagionale, del metodo di irrigazione e delle colture in atto.
3. Per la stima dei volumi prelevati e utilizzati per l'irrigazione collettiva gli Enti irrigui procedono come di seguito specificato:
 - a) in sede di prima applicazione delle presenti norme e in ottemperanza alle disposizioni di cui al precedente comma 2, in coordinamento con la Regione, si possono considerare i dati della concessione;
 - b) a regime, la metodologia per la stima dei volumi utilizzati di cui all'art. 3, comma 8, prevede di stimare gli utilizzi equiparandoli ai fabbisogni irrigui, dove per fabbisogno irriguo si intende "l'apporto idrico artificiale che è teoricamente necessario fornire alla coltura per mantenere l'evapotraspirazione al regime potenziale".
4. La metodologia di base per la stima dell'evapotraspirazione è quella codificata dalla F.A.O. (Food and Agricultural Organization) nella pubblicazione "*Crop evapotranspiration – Guidelines for computing crop water requirements – Irrigation and drainage Paper 56*" curata da Allen et al. (1998) che si basa sul calcolo dell'evapotraspirazione delle piante:
 - a) Equazione di Penmann-Monteith: $ET_p = f \{r, LAI, hc; Ta, RH, S_b, U\}$ [mm/d]
5. La Regione, inoltre, può promuovere a livello sperimentale, sia altri modelli per la pianificazione della risorsa idrica a fini irrigui che prevedano la stima dei fabbisogni, sia l'indicazione dei correttivi da applicarsi nella formula della stima dei fabbisogni irrigui di cui ai seguenti commi 7, 8, 9 e 10.

6. La definizione semplificata di fabbisogno irriguo, indicato nel seguito con W , per una superficie di area A (ha) in un determinato intervallo di tempo Δt (in giorni) è la seguente:

$$W = 10 \frac{[ET_p - P_n]}{e_{ap} e_d e_a} A \Delta t \quad [m^3]$$

7. La pioggia *efficace* o *netta* (P_n), corrispondente alla frazione di precipitazione P che effettivamente raggiunge la superficie del suolo e che può essere utilizzata dalle piante, ovvero la precipitazione ridotta della quantità d'acqua intercettata dalla vegetazione, può essere considerata pari al 70-90% della media delle precipitazioni, in funzione della durata, della frequenza e dell'intensità delle precipitazioni stesse.
8. L'efficienza di applicazione al campo (e_{ap}) è variabile secondo i metodi di irrigazione (*fonte: Le buone pratiche agricole per risparmiare acqua – Supplemento ad Agricoltura n. 5 – Maggio 2004*):
- irrigazione a scorrimento: 40-50%;
 - irrigazione per infiltrazione laterale da solchi: 55-60%
 - irrigazione per aspersione: 70-80%;
 - irrigazione a goccia o microirrigazione: 85-90%.
9. L'efficienza del sistema di distribuzione nel distretto (e_d) varia secondo il metodo irriguo utilizzato a livello di distretto (*fonte: Buzzacchi et al., 2008*):
- irrigazione a scorrimento ottimale: 70%;
 - irrigazione a scorrimento non ottimale: 45%
 - irrigazione per aspersione: 85%;
 - irrigazione a goccia o microirrigazione: 90% (*fonte: Gandolfi et al., 2003*).
10. L'efficienza del sistema di adduzione (e_a) dipende dalla tipologia della rete di adduzione e distribuzione fino al distretto (*fonte: Buzzacchi et al., 2008*):
- reti tubate: 95%;
 - canali rivestiti: 90%
 - canali in terra: 80%;
11. L'Ente irriguo, inoltre, deve indicare le modalità di prelievo e se tale prelievo è “continuativo” nell'arco dell'anno, “stagionale” (con specificazione del periodo) oppure di “emergenza” (occasionale), qualora quest'ultima modalità sia prevista dal disciplinare di concessione.
12. Per la stima delle restituzioni di cui all'art. 3, comma 3, in assenza di misurazione diretta o di complessi modelli di simulazione, risulta difficile stimare separatamente i volumi restituiti al reticolo superficiale e quelli rilasciati nel sottosuolo. Tuttavia, è possibile stimare con buona approssimazione l'insieme delle due componenti (definito Volume Residuo), con riferimento all'intera stagione irrigua, come differenza tra il volume al distretto (misurato o stimato a partire dal volume misurato alla fonte) e i fabbisogni al campo (stimati secondo le metodologie di cui al precedente comma 3).
13. Per la stima dei volumi utilizzati in auto-provvigionamento di cui all'art. 3, comma 10, si farà riferimento alla metodologia già individuata al comma 3, che prevede la stima dei volumi utilizzati tramite il calcolo dei fabbisogni irrigui. Per applicare tali strumenti in caso di auto-provvigionamento, occorre sostituire al distretto irriguo le aree irrigate dal corpo idrico

oggetto di concessione. La stima è operata dalla Regione, che trasmetterà il dato dei prelievi da auto-provvigionamento aggregato per comune e corpo idrico, utilizzando come unità minima di rilevamento i confini comunali, salvo casi specifici dovuti a peculiarità territoriali che impediscano l'aggregazione dei dati come indicato, da definire in coordinamento con il CREA. I dati necessari ad operare la stima sono i seguenti:

- a) superficie totale irrigata con ogni corpo idrico oggetto di concessione;
- b) colture irrigue e relativa superficie;
- c) coordinate geografiche del punto di prelievo.

Art. 9

Fonti di finanziamento

1. Relativamente agli obblighi previsti dall'art. 3, è possibile coprire gli oneri di acquisto, installazione e manutenzione dei misuratori facendo ricorso alle norme che disciplinano le possibili fonti di finanziamento pubblico. In particolare:
 - a) in caso di investimenti, sia per la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue, sia per l'ammodernamento, l'efficientamento, o la riconversione di infrastrutture irrigue esistenti, finanziati nell'ambito della programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020 a livello regionale o nazionale considerato che l'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) prevede l'obbligo di installazione dei misuratori come parte dell'investimento per cui si richiede il finanziamento, i misuratori sono finanziati (qualora la relativa misura sia attiva) nell'ambito dell'intervento stesso;
 - b) nell'ambito del PSR è prevista la possibilità di finanziamento dei misuratori come intervento a sé stante, anche se non collegati ad interventi infrastrutturali sulla rete irrigua (misura 16.2.2 del PSR 2014-2020).
 - c) il Programma nazionale per lo sviluppo rurale (PSRN) prevede esplicitamente tra le azioni sovvenzionabili gli "Investimenti in sistemi di telecontrollo e per la misurazione di volumi alla fonte"; a tale misura possono accedere gli Enti irrigui per interventi su schemi irrigui a carattere interaziendale e consortile.
2. Inoltre, i misuratori di portata e i necessari adeguamenti strutturali ai manufatti esistenti in applicazione dei presenti criteri sono finanziabili ai sensi della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 – *Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale*.

Art. 10

Criteri e modalità del monitoraggio

1. Ai fini della trasmissione e l'aggiornamento periodico da parte degli Enti irrigui dei dati sui volumi ad uso irriguo alla banca dati SIGRIAN secondo la cadenza di cui all'art. 11, gli elementi da monitorare al fine di controllare nel tempo l'impiego dell'acqua a scopo irriguo, sono:
 - a) fonti di approvvigionamento e relativi volumi prelevati;
 - b) punti di consegna (aziendale e/o comiziale) e relativi volumi utilizzati;
 - c) nodi di restituzione al reticolo idrografico con riferimento al corpo idrico recettore e relativi volumi;
 - d) rilasci alla circolazione idrica sotterranea e relativi volumi (ove tecnicamente possibile).

2. Con riferimento a quanto previsto dal presente articolo, comma 1, lett. a), per l'irrigazione collettiva, gli Enti irrigui trasmettono al SIGRIAN le informazioni inerenti tutte le fonti di approvvigionamento ad uso irriguo e/o plurimo insieme alle informazioni relative alle concessioni di derivazione: volumi concessi (mc/sec), anno di riferimento nonché tutti i gli altri dati previsti dal SIGRIAN. Ai fini del monitoraggio, inoltre, gli Enti irrigui rilevano e trasmettono al SIGRIAN, i dati sui volumi effettivamente prelevati ad uso irriguo e/o plurimo, misurati secondo le modalità descritte all'art. 3, comma 1, o stimati, secondo la metodologia indicata all'art. 8.
3. Con riferimento a quanto previsto dal presente articolo, comma 1, lett. a), per l'auto approvvigionamento, saranno trasmessi al SIGRIAN i dati sulle fonti, analogamente a quanto previsto per l'uso collettivo, e quelli relativi alla misurazione dei volumi prelevati, o alla stima degli stessi secondo la metodologia individuata dall'articolo 8. L'Autorità competente al rilascio delle concessioni raccoglie e organizza i dati sull'auto approvvigionamento nella banca dati regionale di cui al successivo art. 12, comma 2, contenente altresì i volumi prelevati.
4. Con riferimento a quanto previsto dal presente articolo, comma 1, lett. b), per l'irrigazione collettiva, gli Enti irrigui inseriscono in SIGRIAN i dati sui volumi utilizzati alla testa dei distretti irrigui, misurati secondo le modalità descritte al comma 4 dell'art. 3, o stimati secondo la metodologia indicata all'art. 8. Qualora, inoltre, risulti necessario si provvede a ridefinire e razionalizzare le superfici dei distretti.
5. Per l'auto approvvigionamento i volumi utilizzati coincidono con i volumi prelevati, pertanto vale quanto previsto al punto precedente, sostituendo al distretto irriguo le aree irrigate dal corpo idrico oggetto di concessione.
6. Con riferimento a quanto previsto dal presente articolo, comma 1, lett. c), sono trasmessi al SIGRIAN i punti di restituzione inerenti alla rete principale, primaria e secondaria, ritenuti rilevanti ai fini della quantificazione dei volumi, come individuati all'art. 3, comma 1.
7. Con riferimento a quanto previsto dal presente articolo, comma 1, lett. d), devono essere trasmessi al SIGRIAN, da parte degli enti/Autorità competenti, i dati relativi ai rilasci alla circolazione idrica sotterranea laddove il fenomeno sia ritenuto rilevante ai fini della quantificazione dei volumi. Laddove presenti, i volumi rilasciati devono essere stimati, secondo la metodologia individuata ai sensi dell'articolo 8. In particolare, se nel distretto irriguo sono presenti anche punti di restituzione superficiale, i rilasci vengono, in alternativa:
 - a) stimati come previsto dalla citata metodologia se non è presente un misuratore ai punti di restituzione;
 - b) stimati e sommati alla misura delle restituzioni se è presente un misuratore ai punti di restituzione.
8. Gli enti irrigui/autorità competenti, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, provvedono ad aggiornare/integrare in SIGRIAN le informazioni relative agli elementi del monitoraggio di cui al comma 1 lettere a), b), c), e d).

Art. 11

Tempi di rilevazione e trasmissione dei dati al SIGRIAN

1. Per l'irrigazione collettiva gli Enti irrigui trasmettono al SIGRIAN i dati di volume, misurati o stimati, secondo la seguente cadenza temporale fissata dalle Linee guida:
 - a) volumi prelevati ad uso irriguo: per le grandi derivazioni, fornire il dato di volume prelevato a livello mensile, durante la stagione irrigua, da trasmettere entro il decimo giorno del mese

successivo; per le piccole derivazioni, fornire il dato di volume prelevato due volte durante la stagione irrigua;

- b) in caso di concessioni ad uso plurimo: indicare anche i volumi prelevati per altri usi, una volta all'anno, a fine anno;
 - c) volumi utilizzati: trasmettere una sola volta, a fine stagione irrigua, il dato di volume utilizzato durante la stagione irrigua, testa del distretto (anche come somma dei volumi a livello
 - d) comiziale/aziendale). Eventuali altri dati collegati vanno rilevati, ove possibile, e inviati stagionalmente (colture primaverili-estive e colture autunno vernine);
 - e) nodi di restituzione al reticolo idrografico: comunicare i volumi restituiti una volta all'anno a fine stagione irrigua. In caso di presenza di più punti di restituzione su uno stesso schema irriguo, può essere trasmesso al SIGRIAN il dato complessivo di volume restituito per l'intero schema.
 - f) rilasci alla circolazione sotterranea: comunicare i rilasci una volta all'anno a fine stagione irrigua. I valori dei rilasci, stimati secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 7, vengono associati a specifici nodi opportunamente individuati sullo stesso schema irriguo.
2. Per i prelievi e le restituzioni strategiche di cui all'art. 6, comma 4, fermo restando l'obbligo di trasmissione alla banca dati SIGRIAN del dato mensile di prelievo, si rimanda all'Osservatorio per la gestione delle risorse idriche la definizione delle modalità di trasmissione in tempo reale, relativamente a formato dei dati, alla cadenza di trasmissione, alla eventuale piattaforma a cui inviarli.
 3. Con riferimento all'auto-provvigionamento, le Regioni, anche avvalendosi della banca dati regionale unica di cui al successivo art. 12, comma 2, trasmettono al SIGRIAN, una volta l'anno a fine anno, i dati relativi ai volumi idrici prelevati/utilizzati, previa aggregazione per comune, per corpo idrico, per uso (irriguo e promiscuo irriguo) e per presenza o meno i misuratori. Quest'ultima informazione distingue il dato misurato da quello stimato.
 4. I dati risultanti dalle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni di cui all'articolo 3, sono comunicati dall'utente alla Regione concedente. La comunicazione contiene l'evidenza di eventuali periodi di mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi prelevati o restituiti nel periodo di non funzionamento secondo le modalità previste dall'art. 8. Il soggetto obbligato può avvalersi di procedure di comunicazione, anche informatizzate, finalizzate alla rilevazione di altre e diverse informazioni cui le aziende sono già tenute in attuazione di normative comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 12

Gestione flussi informativi

1. Secondo quanto previsto dalle Linee Guida, è considerato "dato finale" della banca dati SIGRIAN quello che supera il processo di validazione tecnica ad opera della Regione.
2. Ai fini di garantire i flussi informativi, anche previsti all'articolo 95, comma 3, del D.lgs. 152/2006:
 - a) i dati relativi all'irrigazione collettiva di cui agli artt. 3 e 11, sono trasmessi al SIGRIAN dagli Enti irrigui e successivamente validati da parte della Regione; in alternativa la Regione può fornire i dati già validati;
 - b) i dati relativi all'auto-provvigionamento di cui agli artt. 3 e 10 sono trasmessi al SIGRIAN dalla Regione dopo la verifica della congruità del formato del dato prima della trasmissione.

3. Ai fini del comma 1, lett. b), la competente struttura regionale provvede ad individuare le banche dati disponibili che contengano informazioni circa i prelievi in auto-provvigionamento e ad individuare le modalità di integrazione con la banca dati SIGRIAN, in coordinamento con il CREA. Nei casi in cui non è presente una banca dati regionale, questa dovrà essere realizzata ex-novo secondo lo schema condiviso con il supporto del CREA.

Art. 13

Disposizioni finali

1. Gli Enti irrigui, titolari di concessioni irrigue e promiscue, regolano le derivazioni in modo che non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, nei limiti dei quantitativi legittimamente utilizzabili, e che in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori, siano smaltite le acque sovrabbondanti. In ogni caso sono fatte salve le disposizioni tecnico-idrauliche contenute nei disciplinari della concessione al prelievo idrico.
2. Entro 36 mesi dall'approvazione dei presenti criteri applicativi gli Enti irrigui, titolari di concessioni, anche ad uso plurimo, per qualsiasi portata, devono installare appositi limitatori di portata (bocche tarate) all'incile del canale irriguo, ovvero a monte di eventuali manufatti e dissabbiatori che precedono il condotto atto al trasporto di acqua verso il comprensorio irriguo. Tali dispositivi, di tipo fisso, devono poter limitare idraulicamente i prelievi ai valori delle concessioni e devono essere preventivamente approvati dalla Regione.
3. Il mancato accreditamento alla piattaforma informatica SIGRIAN, la mancata comunicazione dei dati di cui al Decreto ministeriale 31 luglio 2015, la mancata installazione dei limitatori di portata oppure dei misuratori di portata nei casi previsti dai presenti criteri applicativi, entro i termini previsti dai presenti criteri applicativi, comporta la sospensione degli aiuti regionali e/o comunitari a favore degli Enti irrigui ai quali la Regione abbia comunicato l'avvio della procedura di infrazione.
4. La revoca degli aiuti regionali e/o comunitari, dopo un anno dall'accertamento dell'infrazione, in assenza di regolarizzazione della propria posizione diventa definitiva.